

Delibera n° 672

Estratto del processo verbale della seduta del
14 aprile 2015

oggetto:

FABBISOGNO REGIONALE DI POSTI LETTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	assente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 “Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane” con la quale, tra l’altro, all’articolo 3 si prevede:

- l’istituzione e l’organizzazione di un qualificato sistema di servizi ad alta integrazione socio-sanitaria, in grado di rispondere ai bisogni assistenziali complessi delle persone anziane
- il perseguimento dell’omogeneità territoriale dell’offerta di servizi, con particolare riferimento all’assistenza residenziale per non autosufficienti, anche attraverso una omogenea ripartizione delle risorse nel territorio regionale;

Visto l’articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009) ai sensi del quale tutte le strutture residenziali pubbliche e private, destinate all’accoglimento di persone anziane, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420 e della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612, sono soggette a nuova classificazione secondo gli indirizzi definiti con regolamento regionale;

Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” la quale stabilisce:

- all’articolo 24, comma 1, che le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sociosanitaria sono assicurate dalla Aziende per l’assistenza sanitaria e sono comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- all’articolo 24, comma 2, che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge medesima la Regione procede alla revisione dei servizi e degli interventi erogati e determini, tra l’altro gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie nonché il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti;
- all’articolo 48, comma 2, che:
 - a. l’autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e l’autorizzazione per l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie necessitano di preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione in rapporto con il fabbisogno complessivo regionale e alla localizzazione territoriali delle strutture presenti in ambito regionale;
 - b. nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani il parere sul fabbisogno è vincolante;
 - c. il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle strutture e per l’esercizio delle attività non determina, in alcun modo, l’accreditamento delle strutture e la sussistenza degli accordi contrattuali;
- all’articolo 49, che la definizione dei requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli autorizzativi e la procedura per il rilascio e il mantenimento dell’accreditamento istituzionale compete alla Regione;
- all’articolo 50, che gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992 sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi.

Ravvisata la necessità, in attuazione delle succitate previsioni legislative, di procedere alla definizione:

- del fabbisogno complessivo regionale di posti letto per anziani non autosufficienti (fabbisogno di residenzialità) per le verifiche di compatibilità dei progetti finalizzati alla realizzazione di strutture residenziali per anziani, così come previsto dall’articolo 48, comma 2, della legge regionale 17/2014;

- della programmazione di posti letto per anziani non autosufficienti ai fini della stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 50 della legge regionale 17/2014 (fabbisogno posti letto convenzionabili);

Ritenuto di applicare ai fini della determinazione del fabbisogno di posti letto convenzionabili i seguenti parametri adottati con deliberazione n. 2486 del 20.11.2008:

- 0,05% della popolazione sino a 64 anni;
- 0,50% della popolazione compresa tra 65 e 74 anni;
- 4,50 % della popolazione maggiore o uguale a 75 anni;

Ritenuto altresì che il fabbisogno di residenzialità sia determinato aumentando del 25% il fabbisogno di posti letto convenzionabili al fine di accrescere la possibilità da parte dei cittadini di scegliere, nell'ambito della rete dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti, le strutture residenziali maggiormente rispondenti alle proprie esigenze nell'ottica di garantire a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione e completa accessibilità nel rispetto della dignità della persona e della scelta che esprime;

Atteso inoltre che il succitato aumento consente altresì di favorire l'accesso dei soggetti pubblici e privati alla rete dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti, perseguendo in tal modo una maggiore concorrenza e conseguentemente anche un miglioramento della qualità dei servizi erogati;

Dato atto che l'applicazione dei suddetti parametri al territorio regionale, suddiviso in Aziende per l'assistenza sanitaria, comporta l'individuazione dei suddetti fabbisogni come indicato nella seguente tabella:

AAS	Popolazione (31.12.2013)				Fabbisogno posti letto convenzionabili				Fabbisogno residenzialità
	0-64	65-74	75 +	Totale	0-64 (0,05%)	65-74 (0,5%)	75 + (4,5%)	Totale	
AAS 1	170.840	32.326	34.457	237.623	85	162	1.551	1.798	2.247
AAS 2	189.576	32.060	31.761	253.397	95	160	1.429	1.684	2.105
AAS 3	129.157	22.603	20.220	171.980	65	113	910	1.087	1.359
AAS 4	191.847	31.563	30.232	253.642	96	158	1.360	1.614	2.018
AAS 5	245.483	35.445	33.716	314.644	123	177	1.517	1.817	2.271
FVG	926.903	153.997	150.386	1.231.286	463	770	6.767	8.001	10.001

Preso atto che i posti letto complessivi in strutture residenziali regolarmente autorizzati al funzionamento sono 11.039, di cui 8.751 per non autosufficienti e 7.179 convenzionati con le Aziende per l'assistenza sanitaria così come indicato nella tabella sottoriportata;

AAS	Posti letto autorizzati (Dati 2014)			
	Totale complessivo posti letto	di cui per autosufficienti	di cui per non autosufficienti	di cui convenzionati
AAS 1	3.090	361	2.729	1.329
AAS 2	1.849	469	1.380	1.305
AAS 3	1.528	666	862	862
AAS 4	2.495	555	1.940	1.843
AAS 5	2.077	237	1.840	1.840
FVG	11.039	2.288	8.751	7.179

Ritenuto di stabilire che, fino al completamento del processo di riclassificazione delle strutture residenziali previsto dall'articolo 10 della legge regionale 17/2008, tale numero non possa essere aumentato e che il fabbisogno di posti letto convenzionabili, determinato con i suddetti parametri, costituisce il valore massimo al quale tendere gradualmente dopo il rilascio dei nuovi atti autorizzativi e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

Ritenuto altresì di rinviare, a successivi provvedimenti, la determinazione delle procedure attuative per la stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 50 della legge regionale 17/2014, con i soggetti pubblici e privati operanti nella rete delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti regolarmente autorizzate e accreditate;

Tutto ciò premesso;

Su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

La Giunta regionale

Delibera

1. Di applicare ai fini della determinazione del fabbisogno di posti letto convenzionabili i seguenti parametri adottati con deliberazione n. 2486 del 20.11.2008:

- 0,05% della popolazione sino a 64 anni;
- 0,50% della popolazione compresa tra 65 e 74 anni;
- 4,50 % della popolazione maggiore o uguale a 75 anni;

2. Di stabilire che il fabbisogno complessivo regionale di posti letto per anziani non autosufficienti (fabbisogno di residenzialità) per le verifiche di compatibilità dei progetti finalizzati alla realizzazione di strutture residenziali per anziani, così come previsto dall'articolo 48, comma 2, della legge regionale 17/2014, sia determinato nella misura del 25% in più rispetto al fabbisogno di posti letto convenzionabili;

3. Di dare atto che l'applicazione dei parametri di cui ai punti 1 e 2 al territorio regionale, suddiviso in aziende per l'assistenza sanitaria, comporta l'individuazione dei suddetti fabbisogni come indicato nella tabella che segue:

AAS	Popolazione (31.12.2013)				Fabbisogno posti letto convenzionabili				Fabbisogno residenzialità (fabbisogno posti letto convenzionabili + 25%)
	0-64	65-74	75 +	Totale	0-64 (0,05%)	65-74 (0,5%)	75 + (4,5%)	Totale	
AAS 1	170.840	32.326	34.457	237.623	85	162	1.551	1.798	2.247
AAS 2	189.576	32.060	31.761	253.397	95	160	1.429	1.684	2.105
AAS 3	129.157	22.603	20.220	171.980	65	113	910	1.087	1.359
AAS 4	191.847	31.563	30.232	253.642	96	158	1.360	1.614	2.018
AAS 5	245.483	35.445	33.716	314.644	123	177	1.517	1.817	2.271
FVG	926.903	153.997	150.386	1.231.286	463	770	6.767	8.001	10.001

4. Di stabilire che:

- fino al completamento del processo di riclassificazione delle strutture residenziali previsto dall'articolo 10 della legge regionale 17/2008, il numero di posti letto ad oggi convenzionati con le Aziende per i servizi sanitarie non sia aumentato;
- il fabbisogno di posti letto convenzionabili costituisce il valore massimo al quale tendere gradualmente dopo il rilascio dei nuovi atti autorizzativi e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

6. Di rinviare a successivi provvedimenti la determinazione delle procedure attuative per la stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 50 della legge regionale 17/2014, con i soggetti pubblici e privati operanti nella rete delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti regolarmente autorizzate e accreditate.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE